



COMUNE DI LUSERNETTA

Piazza S. Antonio 11/bis

C.A.P. 10060 – PROVINCIA DI TORINO - Tel. (0121) 90.90.26 – 95.42.49

sito web: www.comune.lusernetta.to.it

ORDINANZA n. 7/2020

Prot. n° 1722

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che nell'ambito dei lavori di asfaltature a tratti sull'intera viabilità Comunale eseguiti dalla ditta Cogibit s.r.l., Via Monasterlo n. 10, Scarnafigi (CN), si rende necessaria la modifica temporanea alla viabilità delle vie interessate dai lavori a partire dalla **Via San Rocco, Via Oliva, Via Viassa e Via Vista, Via Rocche Finestre per tutta la durata del Cantiere Mobile;**

Ritenuto, pertanto, necessario sospendere la circolazione di tutte le categorie di veicoli;

Dato atto che i lavori in premessa avranno inizio il giorno 29 Luglio 2020;

Visti gli artt. 5, 6 comma 4 lettera b, 7 comma 1 lettera a, del D. L.gs 285 del 30 aprile 1992 'Nuovo Codice della Strada';

Visti gli artt. 110 e 114 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 'Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada';

Visto l'art.109, comma 2 del D. Lgs. 267 del 18.08.00;

ORDINA

dal giorno Mercoledì 29 Luglio 2020 e fino fine lavori è istituito limitazione al transito per tutte le categorie di veicoli lungo Via San Rocco, Via Oliva, Via Rocche Finestre, Via Viassa e Via Vista, istituendo tale limitazione di transito per tutta la durata del Cantiere Mobile;

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice di rispettare ogni norma riguardante la sicurezza dei cantieri e delle macchine e di posare idonea segnaletica di preavviso all'utenza stradale.

La presente ordinanza non si applica ai mezzi di soccorso e di emergenza.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente codice della strada.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

DISPONE

che la presente ordinanza venga comunicata ai seguenti Enti:


1. Stazione Carabinieri di Luserna San Giovanni;
2. Comando Vigili del Fuoco;
3. Centrale Operativa 118.

AVVERTE

- Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia;
- Ognuno per quanto di competenza, sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento, l'interessato può proporre ricorso nel termine di 60 giorni dal ricevimento al Tribunale Amministrativo Regionale oppure in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lusernetta li 27 Luglio 2020


Il Responsabile del Servizio
MAURINO Alek